

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1417**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati CAVALLARO, LEONE, TURNATURI, MAZZA***Annunziata il 28 gennaio 1955***Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,  
convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, pur avendo sancito l'abolizione, in via generale, dei diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ha tuttavia mantenuto in via di eccezione — sotto la nuova denominazione di « tributi speciali » — quei diritti, compensi e proventi riconosciuti come tradizionali, in quanto, oltre a ricollegarsi all'originario ordinamento di alcuni rami dell'Amministrazione, rispondono e trovano giustificazione in vere e proprie esigenze funzionali.

L'oggetto dei servizi in relazione ai quali sono stati mantenuti tali « tributi speciali », nonché la misura di essi, sono stati indicati in apposite tabelle allegate al predetto decreto-legge, a seconda dei vari rami di Amministrazione stabilendosi inoltre una nuova ed organica regolamentazione ed introducendosi particolari limitazioni quanto al riparto dei tributi stessi fra il personale delle Amministrazioni interessate. Nella determinazione della misura si è infine proceduto ad un riordinamento ed altresì ad un modico adeguamento delle tariffe al mutato valore della moneta.

È avvenuto perciò che, nel procedere a tale adeguamento, si sono talvolta usati criteri non

uniformi, relativamente ai tributi previsti per i servizi analoghi resi da uffici diversi del Ministero delle finanze ai quali si riferisce la tabella A annessa al menzionato decreto-legge. La parte di tale tabella concernente il titolo II (personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) presenta, infatti, le seguenti difformità rispetto alla parte concernente il titolo I (personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette) ed a quello concernente il titolo III (personale del catasto e dei servizi tecnici erariali); nonché rispetto ad una voce della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870 (Emolumenti conservatori):

a) al n. 1 del titolo II i diritti per la ricerca di atti in materia di registro sono stati fissati nella misura variabile di 25 e 50 lire, mentre al n. 5 del titolo III gli analoghi diritti per la consultazione degli atti catastali sono stati fissati in lire 250 per la prima mezz'ora ed in lire 500 per ogni ora o frazione di ora successiva;

b) al n. 2 del titolo II il diritto di scritturazione per il rilascio di copia od estratto di atti, denunce e documenti depositati negli Uffici di registro e fissati nella misura unica di lire 20, mentre al n. 1 del titolo I l'analogo diritto è fissato in lire 50 e in lire 20 rispettivamente per la prima pagina e per le pagine successive;

c) al n. 3 del titolo II la compilazione della domanda di voltura catastale è assoggettata a un diritto fisso di 25 lire, mentre per l'analoga operazione prevista dai numeri 2 del titolo I e 4 del titolo III è stabilito il diritto fisso di 150 lire;

d) ai numeri 4, 5, 6 e 7 del titolo II per i certificati di denunziata successione, di denunziata riunione di usufrutto da allegare alle domande di voltura, nonché per ogni copia di atto pubblico o privato con firma autenticata, testamenti od altri atti da unire alle stesse domande di voltura e per ogni certificato di denunziata successione ai fini della trascrizione, si è stabilito un diritto di 20 lire per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta col minimo di lire 50, in contrasto con la tariffa di cui al n. 1 del titolo I, che pone un diritto fisso di lire 100 per ogni copia di certificato e di un diritto di scritturato di lire 50 e 20 rispettivamente per la prima pagina e per quelle successive;

e) al n. 11 del titolo II per la compilazione della domanda per la trascrizione del certificato di denunziata successione è previsto un diritto di lire 100, laddove per l'analoga formalità è stabilito un diritto di lire 200 per ogni domanda ai sensi del n. 13 della tariffa degli emolumenti dovuti alle Conservatorie

dei registri immobiliari allegata al regio decreto 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870;

f) nulla è previsto dal titolo II della tabella relativamente al diritto di urgenza, che in base al n. 4 del titolo I è stabilito in misura doppia dei diritti normali per il rilascio di copie e certificati entro cinque giorni ed in base al n. 6 del titolo III in lire 200 per il rilascio entro lo stesso giorno dell'originale degli atti richiesti; e nessun diritto, altresì, è stabilito per le copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative, che in base al n. 6 del titolo I è invece previsto in lire 25, quale diritto fisso, e rispettivamente in lire 50 e lire 20 per la prima pagina e per quelle successive.

Ad eliminare le sperequazioni sopraindicate è appunto rivolta la presente proposta di legge, con la quale si dispone la sostituzione della tabella A annessa al menzionato decreto-legge n. 533 del 1954, per la parte concernente il titolo II, modificando per alcune voci la tariffa dei relativi diritti, in guisa da portarla al livello delle analoghe voci dei titoli I e III, con l'aggiunta, inoltre — sempre allo stesso fine — di due voci in riferimento al diritto di urgenza ed al diritto fisso delle decisioni delle Commissioni amministrative.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 28 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla seguente per la parte concernente il titolo II, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

### TITOLO II.

### PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI

	Fisso	Scrittura- zione
1 — Diritto per consultazione dei registri di atti e denunce, o di bolletta di pagamento.		
a) per la prima mezz'ora . . . . .	250	—
b) per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . .	500	—
2. — Copia od estratto di atti, denunce e documenti depositati negli Uffici del registro quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti, oltre il diritto di ricerca per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta:		
a) per la prima pagina . . . . .	—	50
b) per ogni pagina successiva . . . . .	—	20
3. — Compilazione della domanda di voltura catastale. I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti occorre inviare agli Uffici incaricati della conservazione del Catasto . . . . .	150	—
4. — Certificato di denunciata successione da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato . . . . .	100	—
b) per la prima pagina . . . . .	—	50
c) per ogni pagina successiva . . . . .	—	20
5. — Certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato . . . . .	100	—
b) per la prima pagina . . . . .	—	50
c) per ogni pagina successiva . . . . .	—	20
6. — Copia di atti pubblici o privati con firma autenticata, nonché di testamenti o di altri atti da unire alle domande di voltura:		
a) per ogni certificato . . . . .	100	—
b) per la prima pagina . . . . .	—	50
c) per ogni pagina successiva . . . . .	—	20

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Fisso	Scrittura- zione
7. — Certificati di denunziata successione rilasciati ai fini della trascrizione:		
a) per ogni certificato . . . . .	100	—
b) per la prima pagina . . . . .	—	50
c) per ogni pagina successiva . . . . .	—	20
Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.		
8. — Certificato di definitiva valutazione . . . . .	500	—
9. — Certificato di definito accertamento I.G.E. . . . .	500	—
10. — Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, oltre il diritto di ricerca di cui all'articolo 1 della presente:		
a) per la prima pagina . . . . .	—	50
b) per ogni pagina successiva . . . . .	—	20
11. — Compilazione della domanda di trascrizione del certificato di denunziata successione:		
a) per ogni domanda . . . . .	200	—
b) per la prima pagina . . . . .	—	50
c) per ogni pagina successiva . . . . .	—	20
12. — Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato per ogni 100 lire . . . . .	2	—
13. — Per la riscossione degli onorari complementari spettanti ai notai sul maggior valore accertato per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni 100 lire . . . . .	5	—
14. — Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire	2	—
15. — Diritto di urgenza:		
a) per il rilascio di copie e certificati entro cinque giorni . . . . .	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti.	
b) per la restituzione entro lo stesso giorno dell'originale degli atti registrati . . . . .	200	—
16. — Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative:		
a) per la prima pagina . . . . .	25	50
b) per ogni pagina successiva . . . . .	—	20